

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1330

Vol. 1971/0213

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1330 def.

Bruxelles, il 24 novembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di carne
bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della
tariffa doganale comune (anno 1972)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire annualmente per la carne di specie bovina, congelata, della sottovoce 02.01 A II a 2 della tariffa doganale comune un contingente tariffario comunitario al dazio del 20 %, per un volume di 22.000 tonnellate.

Inoltre, in un accordo che la Comunità ha concluso l' 8 novembre con l'Argentina, è stabilito che il suddetto volume contingentale di 22.000 tonnellate deve essere considerato, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, espresso in carne disossata, e che la Comunità esaminerà ogni anno, dal 1972 in poi, la possibilità di aprire - in maniera autonoma - un contingente tariffario supplementare alle stesse condizioni, qualora se ne presenti la necessità.

Per soddisfare l'obbligo della Comunità è quindi opportuno fissare per regolamento entro il 1971 le disposizioni relative all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario considerato, limitandosi in un primo stadio al volume di 22.000 tonnellate, espresso in carne disossata, quale risulta dal citato accordo con l'Argentina.

2. Le importazioni di carne bovina congelata dai paesi terzi hanno registrato negli ultimi anni la seguente evoluzione :

.../...

	1968		1969		1970		1971 (6 mesi.)	
	in t.	in % ;	in t.	in %	in t.	in %	in t.	in %
Germania	25.239	17,6	65.526	31,2	63.009	27,75	31.362	23,06
Benelux	48.567	33,8	52.990	25,2	42.196	18,59	26.083	23,34
Francia	11.478	8	24.186	11,5	21.364	9,41	13.765	12,32
Italia	58.245	40,6	67.352	32,1	100.462	44,25	40.551	36,28
	<u>143.529</u>		<u>210.054</u>		<u>227.031</u>		<u>111.761</u>	

Di conseguenza, l'aliquota degli Stati membri, determinata partendo dalle importazioni realizzate nel corso degli anni 1968 - 1970, considerando l'evoluzione delle importazioni nei primi 6 mesi del 1971, può approssimativamente essere fissata come segue :

Germania	27,8
Benelux	20,2
Francia	10,4
Italia	41,6

3. Dato il livello che il volume del contingente tariffario comunitario potrebbe raggiungere nel corso del 1972

rispetto al fabbisogno d'importazione della Comunità dai paesi terzi, la Commissione è del parere che la ripartizione del volume contingente iniziale in aliquote assegnate definitivamente agli Stati membri sarebbe contraria alla natura comunitaria del contingente. Pertanto, la proposta allegata prevede la creazione di una riserva comunitaria il cui volume, anche se limitato a 2.000 tonnellate, permetterebbe di garantire l'uguaglianza di accesso di tutti gli importatori della Comunità, oltre ad evitare che la preferenza doganale cessi di essere applicata in uno o più Stati membri mentre lo è ancora in altri.

.../...

4. Dato che nel corso di una riunione organizzata il 17 settembre 1971 sotto gli auspici della Commissione tutte le delegazioni hanno espresso parere favorevole, si propone modalità uniformi di gestione del contingente. Si tratta, nella fattispecie, del sistema della preripartizione tra gli utilizzatori interessati, sistema d'altronde già applicato nella maggior parte degli Stati membri.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) n. .../71 DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di carne
bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della
tariffa doganale comune (anno 1972)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce tariffaria 02.01 A II a) 2, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 22.000 t metriche al dazio del 20 % ; che a norma dell'accordo concluso con l'Argentina in data il volume del succitato contingente di 22.000 tonnellate deve, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, essere considerato come espresso in carne disossata ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso degli importatori della Comunità al detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta del dazio stabilito per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri,

.../...

fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e sulla base delle prospettive economiche per l'anno contingente considerato ;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi le importazioni corrispondenti degli Stati membri dai paesi terzi hanno registrato, per quanto concerne il prodotto in questione, l'évoluzione indicata qui di seguito ; che, in base ai certificati d'importazione rilasciati nei primi sei mesi del 1971, queste stesse importazioni raggiungono, per l'anno 1971, i livelli seguenti :

	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>
Germania	17,6	31,2	27,75	28,06
Benelux	33,8	25,2	18,59	23,34
Francia	8	11,5	9,41	12,32
Italia	40,6	32,1	44,25	36,28

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del prodotto in questione durante l'anno contingente in esame, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

.../...

Germania	27,8
Benelux	20,2
Francia	10,4
Italia	41,6

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due frazioni, ripartendo la prima tra gli Stati membri, e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente tariffario comunitario a un livello che, nel caso specifico, potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ogni Stato membro che abbia esaurito quasi completamente la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e tanta volte quante ne consente la riserva ; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questa forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che qualora, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che, di conseguenza, nella ripartizione del contingente tariffario di cui trattasi, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, il contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce tariffaria 02.01 A II a) 2, del volume di 22.000 t espresso in carne disossata, è aperto al dazio del 20 %.
2. Ai fini dell'imputazione sul contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 20.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972 ammontano per gli Stati membri ai quantitativi sotto indicati :

Germania	5.560 tonnellate
Benelux	4.040 tonnellate
Francia	2.080 tonnellate
Italia	8.320 tonnellate.

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 2.000 tonnellate, costituisce la riserva.

.../...

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 - e questa stessa aliquota diminuita della frazione devoluta alla riserva - nel caso di applicazione dell'articolo 5 - è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempre che l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata dallo Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempre che l'entità della riserva lo permetta.
3. Se, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo il disposto del paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non esser esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1972.

.../...

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1972, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso devolve alla riserva, entro il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % del quantitativo iniziale.

Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale devoluta alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 ottobre 1972, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e, all'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro prende le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla sua parte cumulata del contingente comunitario.

.../...

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di accedere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.
3. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo il sistema della pre-ripartizione.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote dei singoli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni del prodotto presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza dai paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente